*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 147° — Numero 132**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 9 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140**

**Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa**

DECRETO 8 maggio 2006.

**Ripartizione della dotazione organica complessiva del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, appartenente alla Giustizia amministrativa.**

**06A05384**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. **208**.

**Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di contributi per la copertura di oneri sanitari ed assistenziali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 25 gennaio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La regione, in attuazione dell'articolo 3 dello statuto speciale e del combinato disposto dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia di assicurazioni sociali, d'assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, può disciplinare con legge l'istituzione di contributi, anche obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio regionale, destinati alla costituzione di fondi assicurativi volti a garantire ai cittadini l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali previste dalla legge medesima.

2. La legge regionale disciplina le modalità di accertamento e riscossione dei contributi, nonché di gestione dei fondi di cui al comma 1, anche mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa comunitaria.

3. La regione può altresì avvalersi, con oneri a suo carico, di enti nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali o delle agenzie di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite convenzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BERLUSCONI, *Ministro della salute* (ad interim)

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 48-*bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948, è il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993.

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 3 della citata legge costituzionale n. 4 del 1948, è il seguente:

«Art. 3. — La regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

*a)* industria e commercio;

*b)* istituzione di enti di credito di carattere locale;

*c)* espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;

*d)* disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;

*e)* disciplina della utilizzazione delle miniere;

*f)* finanze regionali e comunali;

*g)* istruzione materna, elementare e media;

*h)* previdenza e assicurazioni sociali;

*i)* assistenza e beneficenza pubblica;

*l)* igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;

*m)* antichità e belle arti;

*n)* annona;

*o)* assunzione di pubblici servizi.».

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

*a)* politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

*b)* immigrazione;

*c)* rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

*d)* difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

*e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

*f)* organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

*g)* ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

*h)* ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

*i)* cittadinanza, stato civile e anagrafi;

*l)* giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

*m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

*n)* norme generali sull'istruzione;

*o)* previdenza sociale;

*p)* legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

*q)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

*r)* pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

*s)* tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Il testo dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2801, n. 248), è il seguente:

«Art. 10. — 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

— Il testo dell'art. 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 73 *(Gestione e fasi del cambiamento)*. — 1. Con decreto ministeriale può essere costituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il Ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.

2. Il Ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione.

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il Ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.

4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai Dipartimenti del Ministero.

5. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.

6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze.

7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive integrazioni e modifiche.».

**06G0226**

# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 8ª seduta pubblica, per martedì 13 giugno 2006, alle ore 16,30, con il seguente

*Ordine del giorno:*

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (379).

**06A05545**

## CAMERA DEI DEPUTATI

### Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quarta seduta comune, il 5 luglio 2006, alle ore 10,30, con il seguente

*Ordine del giorno:*

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

*Il Presidente della Camera dei deputati*
FAUSTO BERTINOTTI

**06A05546**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 maggio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Soyez Anne Olympe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Soyez Anne Olympe, nata a Enghien-Les-Bains (Francia) il 26 febbraio 1956, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Psycologue» ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici: «Licence» e «Diplome de Maitrise en Psychologie dominante de Psychologie Pathologie - Psychologie Cliniques» conseguiti presso l'«Universitè Paris X Nanterre» rispettivamente nel giugno 1980 e giugno 1981 e «Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées» (D.E.S.S.) in «Psychologie Clinique et Pathopathologique» conseguiti presso l'«Universitè Paris XIII» nell'ottobre 1983;

Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di «Psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito un percorso accademico conclusosi con il conseguimento del D.E.S.S., su indicato, o del D.E.A. (Diplome d'Etudes Approfondies);

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi l'11 aprile 2006;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Soyez Anne Olympe, nata a Enghien-Les-Bains (Francia) il 26 febbraio 1956, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

**06A05307**

DECRETO 29 maggio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Plengey Diana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Plengey Diana, nata il 17 ottobre 1977 a Sumy (Ucraina - ex URSS), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere chimico tecnologo con specializzazione in «Tecnologia di trattamento delle materie plastiche e degli elastomeri» conseguito in Russia e rilasciato dalla Accademia statale dell'industria leggera di Mosca (Federazione russa) in data 18 giugno 1999, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il titolo così conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare le attività professionali di competenza della qualifica di cui è in possesso la sig.ra Plengey, come confermato nella dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Mosca datata 18 agosto 2005;

Considerato inoltre la richiedente possiede esperienza professionale maturata nella Federazione russa dal 1998 al 2001, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 28 febbraio 2006 e dell'11 aprile 2006;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri espresso nelle sedute di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata dalla questura di Bolzano in data 10 febbraio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Plengey Diana, nata il 17 ottobre 1977 a Sumy (Ucraina - ex URSS), cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie: 1) costruzioni di macchine, 2) impianti elettrici.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

**06A05308**

---

DECRETO 29 maggio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Schlager Julia Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Schlager Julia Maria, nata a Karlsruhe (Germania) il 25 giugno 1979, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Germania di «Diplom Psychologin» conseguito presso la «Philipps-Universitat Marburg» in data 19 aprile 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la richiedente ha dimostrato di aver svolto un tirocinio professionale semestrale nel 2002;

Preso atto che la sig.ra Schlager è in possesso di una «formazione regolamentata» ai sensi della direttiva 2001/19/CE, come attestato dalla autorità competente tedesca nella nota in atti datata 2 gennaio 2006;

Viste le determinazioni delle conferenze di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sezione A e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Schlager Julia Maria, nata a Karlsruhe (Germania) il 25 giugno 1979, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguente materie:

*a)* psicologia della comunità;

*b)* deontologia professionale.

Roma, 29 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

---

ALLEGATO *A*

*a)* Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

*b)* Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor.

Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno dieci anni.

**06A05309**

DECRETO 29 maggio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bengoufa Chahrazede, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bengoufa Chahrazede, nata il 10 maggio 1975 a Blida (Algeria), cittadina algerina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quinquennale di «Diplome d'Ingénieur Gènie Civil - Specialità costruzioni civili ed industriali» conseguito in Algeria presso l'«Università di Saad Dahleb» di Blida (Algeria) nel 2000 e rilasciato dal Ministero dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica dell'Algeria, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e settore industriale e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere civile ambientale e di ingegnere industriale;

Preso atto che da dichiarazione di valore rilasciata dalla ambasciata d'Italia ad Algeri in data 12 settembre 2005 risulta che detto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere civile in Algeria;

Vista l'attività professionale svolta dalla sig.ra Bengoufa in Algeria dal 2001 al 2004, come documentato in atti;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 28 febbraio 2006;

Visto il parere del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Rilevato che la conferenza di servizi ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale e parere negativo per l'iscrizione alla sezione A - settore industriale in quanto non si ravvisa alcuna corrispondenza tra il profilo accademico-professionale documentato dalla richiedente e quello dell'ingegnere industriale italiano e le lacune non possono essere colmate con l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Perugia a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bengoufa Chahrazede, nata il 10 maggio 1975 a Blida (Algeria), cittadina algerina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

L'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo professionale degli ingegneri, per i motivi su indicati, è respinta.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale che verterà sulla seguente materia: 1) architettura tecnica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto per l'iscrizione nei due settori dell'informazione e industriale della sezione A dell'albo degli ingegneri, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2 per le sue sezioni.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

**06A05310**

---

DECRETO 29 maggio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Rojo Maria Delia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Rojo Maria Delia, nata il 21 giugno 1969 a Bahia Blanca (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Argentina di «Ingeniera Agrònoma» conseguito presso l'«Universidad Nacional del Sur» di Bahia Blanca (Argentina) il 25 ottobre 1996 e rilasciato il 28 novembre 1996 ai fini dell'accesso all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires» dal 28 agosto 1997;

Preso atto che la sig.ra Rojo documenta lo svolgimento di attività professionale presso l'«Universidad del Sur» dal 2001 al 2002 e come insegnante presso la «Direcciòn General de Cultura y Educaciòn» della provincia de Buenos Aires;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali espresso nella nota in atti datata 23 gennaio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottori agronomi e dottori forestali - sezione A e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Rojo Maria Delia, nata il 21 giugno 1969 a Bahia Blanca (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie: 1) estimo, 2) matematica finanziaria.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

---

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

*c)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A.

**06A05311**

DECRETO 29 maggio 2006.

**Riconoscimento, al sig. Cherubino Tommaso, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Cherubino Tommaso, nato il 6 aprile 1976 a Pavia (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui è in possesso dal 2 dicembre 2004, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - Third Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il sig. Cherubino ha conseguito la laurea in giurisprudenza in data 22 marzo 2002 presso l'Università degli studi di Pavia ed il titolo accademico «Master of Laws» rilasciato dalla «University of Pennsylvania» di Filadelfia (USA) in data 19 maggio 2003;

Preso atto che il richiedente ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Varese in data 16 novembre 2004;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cherubino Tommaso, nato il 6 aprile 1976 a Pavia (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* L'esame orale verte su:

1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;

2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;

3) deontologia ed ordinamento professionale.

*c)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**06A05312**

DECRETO 29 maggio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sanabria Aroca Alba Luz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sanabria Aroca Alba Luz, nata il 5 gennaio 1978 a Bogotà (Colombia), cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingeniera de Sistemas» conseguito in Colombia e rilasciato in data 3 ottobre 2003 dalla «Universidad Nacional de Colombia» di Bogotà (Colombia) ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente risulta essere immatricolata nel registro professionale degli ingegneri della Colombia al n. 25255-102043, a seguito di risoluzione nazionale n. 3628 del 19 novembre 2003 rilasciata dal Consiglio professionale nazionale di ingegneria COPNIA della Repubblica colombiana;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 6 febbraio 2006;

Ritenuto che la sig.ra Sanabria Aroca abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A - settore dell'informazione, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Venezia in data 1° febbraio 2005 con validità fino al 1° febbraio 2010 per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Sanabria Aroca Alba Luz, nata il 5 gennaio 1978 a Bogotà (Colombia), cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 29 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

**06A05313**

---

DECRETO 29 maggio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Damasco Monica Celia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Damasco Monica Celia, nata il 16 aprile 1980 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Psicòlogo» conseguito in Brasile in data 6 febbraio 2004 e rilasciato dalla «Universidade Presbiteriana Mackenzie» di San Paolo (Brasile) in data 15 marzo 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico quinquennale di «Licenciado em Psicologia» presso l'«Universidade Presbiteriana Mackenzie» di San Paolo (Brasile) in data 6 febbraio 2004;

Preso atto che la sig.ra Damasco è iscritta al «Conselho Regional de Psicologia - 5º Regiao» dal 15 aprile 2005 al n. CRPSP 78980;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 febbraio 2006;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Damasco Monica Cella, nata il 16 aprile 1980 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

**06A05314**

DECRETO 29 maggio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Fabbri Isabella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Fabbri Isabella, nata l'11 dicembre 1974 a Siena (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» conseguito negli Stati Uniti in data 17 ottobre 2005, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la sig.ra Fabbri ha conseguito la laurea in giurisprudenza in data 3 dicembre 1998 presso l'Università degli studi di Siena ed il titolo accademico «Master of Laws» rilasciato dalla «Columbia University» di New York (USA) in data 19 maggio 2004;

Preso atto che la richiedente ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Firenze in data 17 ottobre 2003;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fabbri Isabella, nata l'11 dicembre 1974 a Siena (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

*c)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**06A05315**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2006.

**Disposizioni per l'applicazione del decreto direttoriale del 18 ottobre 2005, recante modifiche al regolamento di gioco del Bingo, approvato con decreto 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del «Bingo» è affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 4 comma 3 del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ai sensi del quale con decreto del Ministero delle finanze è approvata la disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo e di funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto direttoriale 18 ottobre 2005, recante modifiche al regolamento di gioco del Bingo, approvato con decreto 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto direttoriale 18 ottobre 2005, il quale prevede che le disposizioni del decreto stesso si applicano a decorrere dalla data che sarà stabilita con successivo decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che l'applicazione delle disposizioni del decreto direttoriale 18 ottobre 2005, presuppone che siano eseguiti i collaudi dei sistemi informatici di sala al fine di verificarne l'adeguamento alle specifiche tecniche approvate con decreto direttoriale 16 novembre 2000, come modificate con il decreto direttoriale 14 novembre 2005;

Considerata la opportunità, nell'interesse erariale, di accelerare le operazioni di collaudo dei sistemi informatici di sala, per l'esecuzione delle quali sono state dettate disposizioni fin dal 24 febbraio 2006, e di fissare la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 18 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

*Adempimenti dei concessionari*

1. I concessionari del bingo sono tenuti ad adeguare, entro il 30 giugno 2006, i sistemi informatici di sala alle specifiche tecniche di cui al decreto direttoriale 16 novembre 2000 come modificate con il decreto direttoriale 14 novembre 2005, e a richiederne il collaudo da parte dell'Amministrazione;

Art. 2.

*Decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto direttoriale 18 ottobre 2005*

1. Le disposizioni di cui al decreto direttoriale 18 ottobre 2005 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2006 nei confronti dei concessionari per i quali siano state eseguite, entro il 30 giugno 2006, le operazioni di collaudo dei rispettivi sistemi informatici di sala. Nei confronti degli altri concessionari, le disposizioni medesime si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di esecuzione delle operazioni di collaudo dei rispettivi sistemi informatici di sala.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

*Il direttore generale:* TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2006*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 12*

**06A05392**

DECRETO 7 giugno 2006.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.382 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 15 giugno 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I bot sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunita-

rie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 giugno 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**06A05522**

---

DECRETO 7 giugno 2006.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di chi al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000 con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.382 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 92 giorni con scadenza 15 settembre 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituto presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 giugno 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**06A05523**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 marzo 2006.

**Gestione commissariale della società cooperativa «Arcobaleno», in Grumo Appula, e nomina del commissario governativo.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 21 maggio 2004 nei confronti della società cooperativa «Arcobaleno», con sede in Grumo Appula (Bari) dalle quali emergono gravi irregolarità amministrative e contabili della cooperativa medesima;

Visto il successivo verbale di accertamento del 18 gennaio 2005 effettuato nei confronti della società cooperativa «Arcobaleno», con sede in Grumo Appula (Bari), da cui risulta che la cooperativa ha sanato solo parzialmente le irregolarità riscontrate in sede ispettiva;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Considerato che le memorie difensive prodotte dal legale rappresentante non comprovano l'avvenuta regolarizzazione del sodalizio;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Arcobaleno» con sede in Grumo Appula (Bari), codice fiscale n. 05234420726, costituita in data 22 ottobre 1998, a rogito notaio dott.ssa Maria Antonietta Severo Vernice.

Art. 2.

Il rag. Donato Sciannameo nato a Bari in data 7 maggio 1967, con studio in Bari in via G. S. Poli 21/A, codice fiscale SCNDNT67E07B737G, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05349**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «T.F. Società cooperativa a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 giugno 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «T.F. Società cooperativa a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale n. 06927900016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gianluigi Caruso, nato a Catanzaro il 13 agosto 1966 con studio in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 3 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05250**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Medisan a responsabilità limitata - Cooperativa sociale», in Sant'Agata dei Goti, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 12 luglio 2005 e successivo accertamento in data 26 ottobre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolbenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa sociale Medisan a responsabilità limitata - Cooperativa sociale», con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento) (codice fiscale n. 01170200628) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Luca Pompei, nato a Roma il 19 ottobre 1974, con studio in Roma, via Archimede n. 97, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05251**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L.M.G.M. Bags - Società cooperativa S.r.l.», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 settembre 2004 e successivo accertamento in data 14 ottobre 2005;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L.M.G.M. Bags - Società cooperativa S.r.l.», con sede in Teramo (codice fiscale n. 01506770674) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Rafele Mazzei, nato a Lamezia Terme il 1º gennaio 1969, con studio in Lamezia Terme, via Marcello II n. 16, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05252**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Europa 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Europa 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale n. 01529080564) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

rag. Giovanni Berto, nato a Corchiano (Viterbo) il 15 gennaio 1967, con studio in Civita Castellana (Viterbo) via Mazzocchi n. 18;

avv. Ilaria Sciamanna, nata a Roma il 19 dicembre 1972, con studio in via A. Baiamonti, n. 4;

dott. Andrea Scozzese, nato a Roma il 26 dicembre 1962, con studio in Roma, via A. Gramsci n. 14, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05253**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Società cooperativa impiantistica elettrica», in Assemini, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 novembre 2005 e dei successivi accertamenti in data 7 dicembre 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa impiantistica elettrica», con sede in Assemini (Cagliari) (codice fiscale n. 02421490927) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952 domiciliato in Ostia Lido (Roma), piazza Giuliano della Rovere n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05254**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società mutua cooperativa edilizia Mario Piana - Società mutua cooperativa a responsabilità limitata - Società Cooperativa a r.l.» in liquidazione, in Genova, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società mutua cooperativa edilizia Mario Piana - Società mutua cooperativa a responsabilità limitata - Società Cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Genova (codice fiscale 80026810103), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sersi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gioacchino Dell'Olio, nato a Genova il 3 aprile 1960, con studio in Genova, via Palestro, 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05255**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Orsanese Service Soc. coop. a r.l. - Servizi in agricoltura - Soc. coop. a r.l.», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 30 marzo 2005 e successivo accertamento in data 5 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*ter*decies del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Orsanese service Soc. coop. a r.l. - Servizi in agricoltura - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto (codice fiscale 02196280735) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Domenico Marcello La Selva, nato a Montejasi (Taranto) il 22 gennaio 1958, con studio in Bari, via Calefati, 263, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05256**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Arcadia società cooperativa sociale siglabile Arcadia S.C.S. - Cooperativa sociale», in Borgaro Torinese, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*ter*decies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Arcadia società cooperativa sociale siglabile Arcadia S.C.S. - Cooperativa sociale», con sede in Borgaro Torinese (codice fiscale 07216990015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Alessandra Di Franco, nata a Torino il 7 marzo 1969, con studio in Torino, Corso Matteotti n. 0 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05257**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Sant'Andrea - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Roveredo di Guà, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la dichiarazione di insolvenza resa dal Tribunale di Verona in data 26 gennaio 2006;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Sant'Andrea - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Roveredo di Guà (Verona) (codice fiscale 00466590239) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il rag. Rosario Munizza, nato a Catanzaro il 31 maggio 1967, con studio in Roma, via Palumbo n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05258**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Mercato coperto s.c. a r.l.», in Sulmona.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «Mercato coperto s.c. a r.l.», con sede in Sulmona, è stata sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Di Marco Maria ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota inviata dalla dott.ssa Di Marco Maria al Ministero delle attività produttive, con la quale rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pasanisi Giovanni, nato a Manduria (Taranto) il 13 agosto 1945, residente a L'Aquila, via G. D'Annunzio n. 28, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Mercato coperto s.c. a r.l.», con sede in Sulmona, già sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione della dott.ssa Di Marco Maria, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05259**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Integrazione del decreto 14 giugno 2004, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Com. Vol. Comunità di volontariato - società cooperativa sociale a r.l. Onlus», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto dirigenziale 14 giugno 2004 con il quale è stata sciolta, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa «Com. Vol. - Comunità di volontariato - società cooperativa sociale a r.l. Onlus», con sede in Taranto;

Tenuto conto di quanto emerso dalla nota n. 11644 datata 29 agosto 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione provinciale di Taranto - con la quale si prendeva atto che la società cooperativa risultava ancora proprietaria di un immobile sociale;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla revoca dello scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore integrandolo con la nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali esistenti;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale 14 giugno 2004 - con il quale è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa «Com. Vol. - Comunità di volontariato - società cooperativa sociale a r.l. Onlus», con sede in Taranto costituita per rogito notaio dott. Panetti Cosimo, di Taranto, in data 20 dicembre 1980 rep. REA 85610 è integrato con la nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Il dott. Perrone Massimo nato a Nardò il 28 settembre 1965 e residente in Nardò (Lecce) - via T. Tasso n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05289**

---

DECRETO 28 aprile 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «Delta Appalti - società cooperativa a r.l.», in Gricignano di Aversa, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Delta Appalti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gricignano di Aversa (Caserta), costituita in data 11 ottobre 1991 con atto a rogito del notaio dott. Pelosi Francesco Paolo di Aversa (Caserta), n. REA 135755, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Pansino Michele, nato a Catanzaro il 4 dicembre 1974 con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), via Trento n. 51, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05290**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «P. Musone - società cooperativa a responsabilità limitata», in Casapulla, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «P. Musone - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casapulla (Caserta), costituita in data 16 febbraio 1979 con atto a rogito del notaio dott. Ronza di Caserta, n. REA 90636, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Pansino Michele, nato a Catanzaro il 4 dicembre 1974, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), via Trento n. 51, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05291**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Labor Vigilanza - soc. coop. a r.l.», in Aversa, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità di cui all'art. 2545/XVII del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Labor Vigilanza soc. coop. a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita in data 12 marzo 1999 con atto a rogito del notaio dott. Lupoli Giovanni di Aversa (Caserta), n. REA 180645, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Pansino Michele, nato a Catanzaro il 4 dicembre 1974 con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), via Trento n. 51, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05292**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Agrisud», in Castrovillari, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Agrisud», con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita in data 23 novembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Placco Ludovico di Cassano Ionio (Cosenza), n. REA 94643, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Marcello Furriolo, nato a Catanzaro il 26 maggio 1944, con studio in Catanzaro, via Educandato n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05293**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «C.E.I. - Cooperativa Edilizia industrializzata - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Isernia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.E.I. - Cooperativa Edilizia Industrializzata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isernia, costituita in data 30 dicembre 1983 con atto a rogito del notaio dott. Michele Conti di Isernia, n. REA 21345, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Marcello Furriolo, nato a Catanzaro il 26 maggio 1944, con studio in Catanzaro, via Educandato n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05294**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «La Villa - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Nuoro, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Villa - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 12 novembre 1971, con atto a rogito del notaio dott. Bartolomeo Serra di Nuoro, n. REA 57819, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gianpaolo Rizzo, nato a Piaggine (Salerno) il 6 luglio 1965, con studio in Firenze, via Ricasoli n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05295**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Ceias '79», in Roma.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1981 con il quale il dott. Francesco Caforio è stato nominato commissario liquidatore della società Ceias '79, con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il certificato di morte in data 17 novembre 2005;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Alfredo Nicoletti nato a Milano il 21 gennaio 1963, con studio in Roma, via M. Rapisardi n. 42/C, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Francesco Caforio, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05296**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Albauno S.c.r.l.», in Pisticci.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2005 n. 88/2005 con il quale l'avv. Paolo Cuzzola è stato nominato commissario liquidatore della società Albauno S.c.r.l., con sede in Pisticci (Matera), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 4 ottobre 1999;

Vista la nota in data 15 settembre 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (Lecce), corso Galliano, 2/A, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Paolo Cuzzola, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05316**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cosmoviter - Soc. coop. a r.l.», in Colobraro.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2005 n. 91/2005 con il quale l'avv. Giuseppe Putortì è stato nominato commissario liguidatore della società Cosmoviter - Soc. coop. a r.l., con sede in Colobraro (Matera), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 5 luglio 1995;

Vista la nota in data 7 luglio 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (Lecce), corso Galliano, 2/A, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Putortì, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05317**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Gruppo Promocooper - Società consortile coop. a r.l.», in Matera.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2005 n. 90/2005 con il quale l'avv. Giuseppe Putortì è stato nominato commissario liquidatore della società Gruppo Promocooper - Società consortile coop. a r.l., con sede in Matera, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 31 dicembre 1997;

Vista la nota in data 7 luglio 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (Lecce), corso Galliano, 2/A è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Putortì, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05318**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Social Coop. - Soc. coop. a r.l.», in Montesarchio, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 19 marzo 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Social Coop. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Montesarchio (Benevento) (codice fiscale 01241170628) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Luca Pompei, nato a Roma il 19 ottobre 1974, con studio in Roma, via Archimede n. 97, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05389**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Gabbiano - Società cooperativa sociale siglabile Il Gabbiano S.C.S.», in Moncalieri, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 ottobre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Gabbiano - Società cooperativa sociale siglabile Il Gabbiano S.C.S.», in liquidazione, con sede in Moncalieri (Torino) (codice fiscale 07639000012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Valteri Iori, nato a Torino il 1° gennaio 1964, con studio in Torino, corso Tassoni n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05390**

DECRETO 28 aprile 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «DGA Confezioni società cooperativa a r.l.», in Montorio al Vomano e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 15 novembre 2004 e successivo accertamento in data 21 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della socictà cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La coop. DGA Confezioni società cooperativa a r.l. - con sede in Montorio al Vomano (Teramo) - (codice fiscale 01471830677) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Raffaele Mazzei, nato a Lamezia Terme il 1° gennaio 1969, con studio in Lamezia Terme, in via Marcello II n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A05391**

DECRETO 17 maggio 2006.

**Riconoscimento, al sig. Preng Arapi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Preng Arapi, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di maturità «Vertetim Shkolle», conseguito presso la scuola media secondaria superiore statale militare di istruzione generale «Skenderbej» di Tirana (Albania), per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 23 marzo 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Venezia il 26 agosto 2003, con scadenza il 26 agosto 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Preng Arapi, nato il 1º ottobre 1962 a Mirdite (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

*Il direttore generale:* SPIGARELLI

**06A05228**

DECRETO 17 maggio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Liliana Guerrero Castro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Liliana Guerrero Castro, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Bachiller Comercial», conseguito presso l'«Instituto Moderno» di Santiago de Cali (Colombia), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 23 marzo 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, pure se in assenza di esperienza professionale, ai fini dell'esercizio dell'at-

tività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente è titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi familiari rilasciata dalla Questura di Reggio Emilia l'8 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra. Liliana Guerrero Castro, nata il 30 agosto 1965 a Cali Valle (Colombia), cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

*Il direttore generale:* SPIGARELLI

**06A05229**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 2006.

**Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.**

### IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante nuove disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori, ed in specie i commi 1 e 4 i quali demandano ad apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle procedure, delle modalità e della documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione dei ciclomotori;

Visto l'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153, ed in specie il comma 2 il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle modalità di comunicazione agli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri dell'avvenuta distruzione, da parte del titolare della targa per ciclomotore assegnatagli;

Visto l'art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie il comma 1 il quale dispone che siano disciplinate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri le modalità di affidamento, ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori;

Visto l'art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie i commi 1, 2 e 6 i quali prevedono che le modalità per il rilascio del nuovo certificato di circolazione e della nuova targa, in caso di smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento del certificato di circolazione dei ciclomotori o delle relative targhe, nonché le modalità di rilascio del tagliando di aggiornamento del certificato di circolazione dei ciclomotori, conseguente al trasferimento della residenza del relativo intestatario, siano prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, il quale fa salva la possibilità, per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione secondo i criteri fissati dal citato art. 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Ritenuto di dover provvedere alla disciplina di dettaglio cui le richiamate norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione pongono rinvio;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

*a)* UMC, gli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri;

*b)* imprese di consulenza automobilistiche, i soggetti esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

*Rilascio del certificato di circolazione del ciclomotore e della relativa targa*

1. Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciati su istanza presentata ad uno degli UMC, ovvero ad una impresa di consulenza automobilistica che abbia ottenuto l'abilitazione di cui all'art. 8. Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciate contestualmente all'istanza, previo versamento delle imposte di bollo previste dalle vigenti norme in materia, dei diritti di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e del costo della targa.

2. Il certificato di circolazione è rilasciato a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specifiche annotazioni previste dall'art. 91, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In caso di locazione senza conducente, si applicano le disposizioni statuite dall'art. 84 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. La targa è rilasciata a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore ovvero, a seconda dei casi, a nome dell'usufruttuario, del locatario con facoltà di acquisto o dell'acquirente con patto di riservato dominio. In caso di locazione senza conducente, la targa è rilasciata a nome del locatore. Se il ciclomotore è in proprietà, anche con patto di riservato dominio, in usufrutto o in locazione con facoltà di acquisto in capo a più soggetti, la targa è rilasciata, a seconda dei casi, al comproprietario, all'acquirente, all'usufruttuario o al locatario con facoltà di acquisto indicato per primo nel certificato di circolazione. Nel caso in cui l'intestatario del ciclomotore sia una persona giuridica, la targa è rilasciata a persona fisica munita di poteri di rappresentanza.

4. Nel caso in cui l'intestatario del richiesto certificato di circolazione e della relativa targa sia un minore degli anni diciotto, l'istanza e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà rilasciate a corredo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono sottoscritte da chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

*a)* ai ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale;

*b)* ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, in caso di trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di vendita con patto di riservato dominio in favore di soggetti non titolari di contrassegno di identificazione;

*c)* ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramenta del certificato stesso o del contrassegno di identificazione;

*d)* ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica e omologati per il trasporto di un passeggero, oltre al conducente, qualora l'intestatario intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 170, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

*e)* ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ogni qualvolta l'intestatario intenda comunque avvalersi della possibilità del rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa.

Resta fermo, in ogni caso, che i ciclomotori muniti di certificato di circolazione, a qualsiasi titolo rilasciato, possono circolare su strada solo se muniti della relativa targa rilasciata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

6. Con circolare della Direzione generale della motorizzazione sono stabilite le documentazioni da allegare all'istanza di rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa, nonché le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure amministrative da parte degli UMC, anche per il tramite delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, con modalità diversificate a seconda che si tratti di ciclomotori nuovi di fabbrica, o comunque immessi in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale, ovvero di ciclomotori già circolanti con certificato di idoneità tecnica e con contrassegno di identificazione.

Art. 3.

*Sospensione del ciclomotore dalla circolazione*

1. L'intestatario del certificato di circolazione che non intenda utilizzare il ciclomotore, presenta istanza ad uno degli UMC, ovverò ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvede alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione ed al conseguente aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell'Archivio nazionale dei veicoli con le modalità stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6. L'istanza è presentata unitamente al certificato di circolazione ed alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia e dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986. A seguito dell'aggiornamento d'archivio, l'intestatario della targa, già collegata al ciclomotore sospeso, può chiedere, in ogni momento, che la stessa sia associata ad un altro ciclomotore, previo rilascio del relativo certificato di circolazione secondo le modalità di cui all'art. 1.

2. L'intestatario che intenda trasferire la proprietà del ciclomotore, anche con patto di riservato dominio, ovvero in caso di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto, ne dà comunicazione ad uno degli UMC, ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvede alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione ed al conseguente aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell'Archivio nazionale dei veicoli con le modalità stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6. A seguito dell'aggiornamento d'archivio, l'intestatario della targa, già collegata al ciclomotore sospeso, può chiedere, in ogni momento, che la stessa

sia associata ad un altro ciclomotore, previo rilascio del relativo certificato di circolazione secondo le modalità di cui all'art. 1.

3. Se l'intestatario del certificato di circolazione è un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 4.

*Utilizzazione della targa*

1. In caso di trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto e di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, il titolare che, non intendendo riutilizzare la targa assegnatagli, provvede alla sua distruzione in ottemperanza della prescrizione contenuta nell'art. 249, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ne dà comunicazione ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, ai fini dell'aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell'Archivio nazionale dei veicoli con le modalità stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6, utilizzando la modulistica all'uopo allegata alla circolare medesima.

2. Se il titolare della targa è un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 5.

*Smarrimento, distruzione, sottrazione e deterioramento del certificato di circolazione*

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario ne richiede il duplicato ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono a rilasciarlo contestualmente all'istanza. Quest'ultima è presentata unitamente alla ricevuta della resa denuncia, ovvero alla dichiarazionè sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'avvenuta denuncia agli organi di polizia dello smarrimento, della distruzione o della sottrazione del certificato di circolazione, nonché all'attestazione di versamento dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986.

2. In caso di deterioramento del certificato di circolazione, l'intestatario ne richiede il duplicato ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono a rilasciarlo contestualmente all'istanza. Quest'ultima è presentata unitamente al certificato di circolazione deteriorato nonché alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia, e dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986.

3. Le modalità operative per il rilascio del duplicato del certificato di circolazione sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

4. Se il titolare del certificato di circolazione è un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 6.

*Smarrimento, distruzione, sottrazione e deterioramento della targa*

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario richiede il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono contestualmente all'istanza. Quest'ultima è presentata unitamente alla ricevuta di resa denuncia, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art, 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'avvenuta denuncia agli organi di polizia dello smarrimento, della distruzione o della sottrazione della targa, nonché all'attestazione di versamento dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 e del costo della nuova targa.

2. In caso di deterioramento della targa, l'intestatario richiede il rilascio di un nuovo certificato di circolazionee di una nuova targa ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono a contestualmente all'istanza. Quest'ultima è presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante che l'intestatario ha provveduto alla distruzione della targa deteriorata, nonché alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia, dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 e del costo della nuova targa.

3. Le modalità operative per il rilascio del nuovo certificato di circolazione e della nuova targa sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

4. Se il titolare del certificato di circolazione è un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 7.

*Aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della residenza dell'intestatario*

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 252, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, l'intestatario richiede l'aggiornamento del certificato di circolazione ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono, contestualmente all'istanza, al rilascio di un tagliando autoadesivo recante la nuova residenza. L'istanza è presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'avvenuto trasferimento della residenza, nonché alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia, e dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 n. 3. Le modalità operative sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

Art. 8.

*Abilitazione dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni*

1. Le imprese di consulenza automobilistica che intendono svolgere le attività relative al rilascio dei certificati di circolazione dei ciclomotori e delle relative targhe, presentano apposita domanda all'UMC nel cui ambito territoriale hanno la propria sede.

2. L'UMC accoglie la domanda e consente il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, dopo aver verificato che l'impresa di consulenza automobilistica:

*a)* è abilitata alla procedura di prenotazione telematica, denominata «prenotamotorizzazione», da almeno tre mesi alla data della domanda di cui al comma 1, con un collegamento telematico privo di concentratori intermedi;

*b)* è dotata di idonea stampante.

3. Con il consenso al collegamento è assegnato, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di certificati di circolazione, di targhe e di tagliandi sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa di consulenza automobilistica. Quest'ultima adotta ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi graduati in relazione alla quantità di materiali da custodire, la conservazione e la custodia dei certificati di circolazione, delle targhe e dei tagliandi e di ogni altro materiale, assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati secondo le modalità indicate con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

4. L'impresa di consulenza automobilistica abilitata ai sensi del comma 2 espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna di cui all'art. 251, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 ed è tenuta a rimuoverla durante il periodo di sospensione del collegamento telematico di cui al comma 11.

5. Alla ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di cui al comma 1, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata accerta l'identità dell'istante, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità dell'istanza e della relativa documentazione alle vigenti disposizioni, ivi compreso l'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti, e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri. Le istanze non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti non sono prese in considerazione.

6. Il Centro elaborazione dati, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa del documento richiesto e associa, a seconda dei casi, il certificato di circolazione ad un numero di targa che sia già in possesso dell'utente e che non risulti già associato ad un altro ciclomotore ovvero al primo numero di targa del lotto assegnato all'impresa di consulenza automobilistica abilitata.

7. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata chiede al Centro elaborazione dati, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare l'elenco dei documenti rilasciati dalla stessa impresa nella giornata. Il Centro elaborazione dati provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'UMC competente per territorio.

8. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'impresa di consulenza abilitata consegna al competente UMC l'elenco dei documenti rilasciati corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente e le attestazioni di pagamento delle imposte e degli importi dovuti. L'UMC controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.

9. Il documento si considera regolarmente rilasciato quando l'elenco in cui esso compare, unitamente all'istanza dell'utente e alla relativa documentazione, siano stati consegnati al competente UMC nel termine di cui al comma 8 e risultino conformi alle vigenti norme di legge e regolamentari nonché alle disposizioni ed alle istruzioni applicative impartite dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

10. In caso di accertata irregolarità, l'UMC cancella dall'archivio elettronico il documento irregolarmente rilasciato e respinge l'istanza, unitamente alla relativa documentazione, annotando sulla stessa le motivazioni del rigetto, la data e la firma leggibile e per esteso dell'incaricato che ha effettuato il controllo. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolarmente rilasciato unitamente alla eventuale relativa targa, devono essere restituiti all'UMC, il quale provvede a distruggerli.

11. All'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 10, l'UMC sospende l'operatività del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati fino alla restituzione del documento irregolarmente rilasciato e della eventuale targa. Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità, l'UMC segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento e della eventuale targa. Il collegamento telematico è sospeso, per la prima volta, per un periodo pari a trenta giorni naturali e consecutivi e, per la seconda volta, per un periodo pari a novanta giorni naturali e consecutivi. Al verificasi, per la terza volta nell'arco di un triennio, delle condizioni di sospensione dell'operatività del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, l'abilitazione al collegamento stesso decade.

12. L'UMC che ha provveduto ad abilitare l'impresa di consulenza automobilistica allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si accerta del corretto svolgimento delle attività stesse e dell'osservanza delle prescrizioni previste. In caso di accertate irregolarità, si

applicano i periodi di sospensione del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, di cui al comma 11, secondo i criteri e le modalità stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.

Art. 9.

*Disposizioni finali*

1. Con la circolare di cui all'art. 2, comma 6, sono altresì stabilite le modalità e le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure amministrative, da parte degli UMC e per il tramite delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, non espressamente disciplinate dal presente decreto e funzionali alla circolazione ovvero alla cessazione della circolazione dei ciclomotori.

Roma, 15 maggio 2006

*Il capo dipartimento:* FUMERO

**06A05268**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 maggio 2006.

**Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Cristiano Procentese, di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di informazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondenti ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quello cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 1º febbraio 2006 (prot. n. 823) che subordina il riconoscimento al superamento di una misura compensativa composta da una prova attitudinale o, a scelta dell'interessato, al compimento di un tirocinio di adattamento;

Vista la nota n. prot. 4837/C2 datata 4 maggio 2006 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha fatto conoscere l'esito favorevole della misura compensativa (prova attitudinale) stabilita con il D.D. prot. n. 823 sopracitato;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma accademico: laurea in «Filosofia» conseguita presso l'Università di Trieste il 26 febbraio 1999;

titolo di abilitazione: «Certificado de aptitud Pedagógica» rilasciato dall'Università di Barcellona il 3 maggio 2002, posseduto dal cittadino italiano Procentese Cristiano nato a Napoli il 20 ottobre 1970, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nella classe di concorso 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 19 maggio 2006

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**06A05227**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

**Fondo sanitario nazionale 2005. Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario.** (Deliberazione n. 30/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 28, comma 8, che integra di 70 miliardi di lire annui, a decorrere dall'anno 2000, il suddetto Fondo, riducendo corrispondentemente le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-*bis* della legge n. 662/1996, e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 47 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2005) concernente la ripartizione della quota di parte corrente 2005 del Servizio sanitario nazionale con la quale, tra l'altro, sono state accantonate le risorse pari a 36.152.000,00 euro per la corresponsione dell'indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario;

Vista la proposta del Ministro della salute del 1º febbraio 2006, trasmessa con nota 2185/DGPROG/4-P/I.8.d.f, concernente la ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario per l'anno 2005, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Le risorse destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 36.152.000,00 euro per l'anno 2005, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, secondo quanto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 marzo 2006

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Il segretario del CIPE:* BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2006*
*Ufficio di controllo di Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 36*

ALLEGATO

**FSN 2005 - Riparto Fondo di esclusività a norma dell'art. 28, comma 8°, della L. 488/99**

| REGIONI | N° Dirigenti ruolo sanitario (da Conto annuale 2003) | Assegnazione FSN 2005 (Euro) |
|---|---|---|
| PIEMONTE | 7.172 | 3.018.313,00 |
| VALLE D'AOSTA | | |
| LOMBARDIA | 12.859 | 5.411.669,00 |
| P.A. BOLZANO | | |
| P.A. TRENTO | | |
| VENETO | 6.917 | 2.910.997,00 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | | |
| LIGURIA | 3.371 | 1.418.674,00 |
| EMILIA ROMAGNA | 7.715 | 3.246.833,00 |
| TOSCANA | 6.476 | 2.725.404,00 |
| UMBRIA | 1.603 | 674.617,00 |
| MARCHE | 2.508 | 1.055.484,00 |
| LAZIO | 8.390 | 3.530.904,00 |
| ABRUZZO | 2.583 | 1.087.047,00 |
| MOLISE | 665 | 279.863,00 |
| CAMPANIA | 8.846 | 3.722.811,00 |
| PUGLIA | 5.029 | 2.116.438,00 |
| BASILICATA | 998 | 420.005,00 |
| CALABRIA | 3.821 | 1.608.056,00 |
| SICILIA | 4.307 | 1.812.587,00 |
| SARDEGNA | 2.643 | 1.112.298,00 |
| TOTALE | 85.903 | 36.152.000,00 |

Per Sicilia e Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge operando sul parametro di riparto.

I valori originari ammontano, rispettivamente, a:

Sicilia: 4.791

Sardegna: 3.723

06A05395

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

**Fondo sanitario nazionale 2005 - parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (articolo 33, legge 6 marzo 1998, n. 40).** (Deliberazione n. 31/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3, e della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visti la legge 6 marzo 1998, n. 40, e il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che prevedono tra l'altro che la copertura degli oneri relativi all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, siano posti a carico delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale;

Vista la propria delibera del 27 maggio 2005, n. 47 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2005), che destina complessivamente la somma di 381.832.000,00 euro per il finanziamento delle quote vincolate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2005;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa il 1° febbraio 2006, prot. n. 2185/DGPROG/4-P/I.8.d.f, di ripartizione tra le regioni della quota pari a 30.990.000,00 euro dalle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2005, accantonate con la sopra citata delibera, per il finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio nazionale;

Considerato che la predetta assegnazione è effettuata sulla base delle istanze di regolarizzazione presentate, sul numero minimo stimato degli stranieri, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e sulla spesa per i ricoveri per gravidanza, parto e puerperio;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2005, è assegnata alle regioni, per l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio nazionale, la somma di 30.990.000,00 euro.

La predetta somma è ripartita tra le regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 marzo 2006

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Il segretario del CIPE:* BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2006*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 37*

ALLEGATO

**FSN 2005 - FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE 40/98 - EXTRACOMUNITARI**

(Importi in euro)

| REGIONE | DATI | | FINANZIAMENTO 2005 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SPESA PER RICOVERI PER MDC 14 (GRAVIDANZA, PARTO E PUERPERIO) DI STRANIERE NON RESIDENTI | ISTANZE DI REGOLARIZZAZIONE | QUOTA PER MDC 14 | QUOTA PER ISTANZE | TOTALE FSN 2005 |
| | (a) | (b) | | | |
| PIEMONTE | 4.075.321,00 | 57.116,00 | 1.976.896,00 | 1.312.569,00 | 3.289.465,00 |
| LOMBARDIA | 6.961.635,00 | 158.293,00 | 3.377.018,00 | 3.637.697,00 | 7.014.715,00 |
| VENETO | 3.051.733,00 | 61.418,00 | 1.480.364,00 | 1.411.434,00 | 2.891.798,00 |
| LIGURIA | 1.589.919,00 | 17.862,00 | 771.253,00 | 410.483,00 | 1.181.736,00 |
| EMILIA ROMAGNA | 3.263.723,00 | 57.059,00 | 1.583.199,00 | 1.311.261,00 | 2.894.460,00 |
| TOSCANA | 3.045.815,00 | 50.903,00 | 1.477.494,00 | 1.169.791,00 | 2.647.285,00 |
| UMBRIA | 858.519,00 | 13.852,00 | 416.459,00 | 318.330,00 | 734.789,00 |
| MARCHE | 461.089,00 | 14.906,00 | 223.670,00 | 342.552,00 | 566.222,00 |
| LAZIO | 3.952.586,00 | 124.191,00 | 1.917.359,00 | 2.854.006,00 | 4.771.365,00 |
| ABRUZZO | 157.314,00 | 10.301,00 | 76.311,00 | 236.725,00 | 313.036,00 |
| MOLISE | 38.481,00 | 1.055,00 | 18.667,00 | 24.245,00 | 42.912,00 |
| CAMPANIA | 3.105.708,00 | 67.678,00 | 1.506.547,00 | 1.555.293,00 | 3.061.840,00 |
| PUGLIA | 445.078,00 | 14.096,00 | 215.903,00 | 323.937,00 | 539.840,00 |
| BASILICATA | 8.732,00 | 2.400,00 | 4.236,00 | 55.154,00 | 59.390,00 |
| CALABRIA | 444.239,00 | 15.686,00 | 215.496,00 | 360.477,00 | 575.973,00 |
| SICILIA | 276.810,00 | 5.848,00 | 134.278,00 | 134.392,00 | 268.670,00 |
| SARDEGNA | 205.842,00 | 1595,00 | 99.850,00 | 36.654,00 | 136.504,00 |
| **TOTALE** | **31.942.544,00** | **674.259,00** | **15.495.000,00** | **15.495.000,00** | **30.990.000,00** |

( a ) Fonte: Sistema Informativo Sanitario - Scheda di dimissione ospedaliera - anno 2001.
( b ) Fonte: Elaborazioni Caritas - Dossier statistico Immigrazione 2004 su dati del Ministero dell'interno per l'anno 2003.

Per le regioni Sicilia e Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge sui parametri Spesa per MDC 14 e Istanze.

**06A05394**

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

**Fondo sanitario nazionale 2005. Assegnazione fondi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993.** (Deliberazione n. 32/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3, e della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993, vincolando, a regime, sul Fondo sanitario nazionale l'importo di 8,5 miliardi di lire da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente e alla documentata funzione dei Centri specializzati di riferimento per la ricerca;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che prevede, tra l'altro, che il finanziamento per la prevenzione e cura della fibrosi cistica rientri fra le quote vincolate da finanziarsi attraverso il Fondo sanitario nazionale;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 47 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2005), che destina complessivamente 381.832.000,00 euro per il finanziamento delle quote vincolate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2005;

Vista la proposta del Ministro della salute del 1º febbraio 2006, prot. n. 2185/DGPROG/4-P/I.8.d.f concernente l'assegnazione alle regioni interessate della somma di 4.390.000,00 euro per l'anno 2005 per la prevenzione e cura della fibrosi cistica;

Considerato che la ripartizione del finanziamento viene effeffuata secondo i criteri adottati nell'anno precedente in base al numero dei pazienti ed alla popolazione residente;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2005, è assegnata alle regioni, per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica, la somma di 4.390.000,00 euro per l'anno 2005.

Il predetto importo è ripartito tra le regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 marzo 2006

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Il segretario del CIPE:* BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2006*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 38*

ALLEGATO

**FNS 2005 - RIPARTIZIONE DELLA QUOTA VINCOLATA PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L.362/99)**

(importi in euro)

| | DATI | | FINANZIAMENTO 2005 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIONE | N° PAZIENTI | POPOLAZIONE RESIDENTE | QUOTA PER PAZIENTI | QUOTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE | QUOTA PER ASSISTENZA | QUOTA PER RICERCA | TOTALE FSN 2005 |
| | | | | | | | |
| PIEMONTE | 265 | 4.296.822 | 160.684,00 | 176.913,00 | 238.394,00 | 99.203,00 | 337.597,00 |
| LOMBARDIA | 651 | 9.318.038 | 394.736,00 | 383.652,00 | 549.659,00 | 228.729,00 | 778.388,00 |
| VENETO | 416 | 4.671.372 | 252.243,00 | 192.335,00 | 313.939,00 | 130.639,00 | 444.578,00 |
| LIGURIA | 91 | 1.585.612 | 55.178,00 | 65.284,00 | 85.064,00 | 35.398,00 | 120.462,00 |
| EMILIA ROMAGNA | 237 | 4.107.144 | 143.706,00 | 169.104,00 | 220.891,00 | 91.919,00 | 312.810,00 |
| TOSCANA | 244 | 3.589.289 | 147.950,00 | 147.782,00 | 208.831,00 | 86.901,00 | 295.732,00 |
| UMBRIA | 40 | 854.174 | 24.254,00 | 35.169,00 | 41.962,00 | 17.461,00 | 59.423,00 |
| MARCHE | 97 | 1.511.774 | 58.816,00 | 62.244,00 | 85.487,00 | 35.573,00 | 121.060,00 |
| LAZIO | 424 | 5.261.241 | 257.094,00 | 216.621,00 | 334.514,00 | 139.201,00 | 473.715,00 |
| ABRUZZO | 88 | 1.290.620 | 53.359,00 | 53.139,00 | 75.204,00 | 31.294,00 | 106.498,00 |
| MOLISE | 17 | 322.218 | 10.308,00 | 13.267,00 | 16.647,00 | 6.928,00 | 23.575,00 |
| CAMPANIA | 293 | 5.790.193 | 177.662,00 | 238.400,00 | 293.802,00 | 122.260,00 | 416.062,00 |
| PUGLIA | 263 | 4.047.094 | 159.471,00 | 166.631,00 | 230.277,00 | 95.825,00 | 326.102,00 |
| BASILICATA | 61 | 598.163 | 36.988,00 | 24.628,00 | 43.510,00 | 18.106,00 | 61.616,00 |
| CALABRIA | 125 | 2.018.767 | 75.794,00 | 83.119,00 | 112.216,00 | 46.697,00 | 158.913,00 |
| SICILIA | 255 | 2.881.470 | 154.620,00 | 118.639,00 | 192.962,00 | 80.297,00 | 273.259,00 |
| SARDEGNA | 53 | 1.167.569 | 32.137,00 | 48.073,00 | 56.641,00 | 23.569,00 | 80.210,00 |
| | | | | | | | |
| **TOTALE** | **3.620** | **53.311.560** | **2.195.000,00** | **2.195.000,00** | **3.100.000,00** | **1.290.000,00** | **4.390.000,00** |

Per la Sicilia e la Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge sui parametri Pazienti e Popolazione residente
I dati originari ammontano, rispettivamente, a:

| | | |
|---|---|---|
| Sicilia | 444 | 5.011.253 |
| Sardegna | 74 | 1.644.463 |

06A05393

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

**Fondo sanitario nazionale 2005. Finanziamento per borse di studio in medicina generale - seconda annualità, triennio 2004-2006.** (Deliberazione n. 33/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 8 aprile 1988, n. 109, art. 5, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986, successivamente incorporata dalla direttiva 93/16/CEE del 5 aprile 1993, poi modificata dalla direttiva n. 2001/19/CE del 14 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli oneri connessi ai corsi di formazione dei medici;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE sopra citata, che reca in particolare all'art. 9, modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla professione di medico;

Vista la propria delibera del 27 maggio 2005, n. 47, che riserva la somma di 381.832.000,00 euro per il finanziamento delle quote a destinazione vincolata di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2005, da ripartire successivamente con proposta del Ministro della salute;

Vista la proposta del Ministro della salute del 1º febbraio 2006, trasmessa con nota n. 2185/DGPROG/4-P/I.8.d.f, relativa al finanziamento delle borse di studio in medicina generale per la seconda annualità, triennio 2004-2006;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2005, è assegnata alle regioni la somma complessiva di 38.498.425,00 euro, per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale, seconda annualità, triennio 2004-2006, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 marzo 2006

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Il segretario del CIPE:* BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2006*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 39*

ALLEGATO

RIPARTIZIONE QUOTA FSN 2005 PER FINANZIAMENTO CORSO DI FORMAZIONE MEDICINA GENERALE 2^ ANNUALITA' TRIENNIO 2004 - 2006

(importi in euro)

| | Assegnazioni senza recuperi su borse | | | | Recuperi su borse | | Assegnazioni con recuperi su borse | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIONI | Numero Tirocin. Bando | per borse | per spese di organizzazione | totale | totale recuperi da effettuare | finanz. Borse al netto dei recuperi | per spese di organizzazione | per borse | TOTALE |
| | a | b | c | d | e | f=b-e | g=c | h=f (se f>0) | **i=g+h** |
| PIEMONTE | 60 | 755.340,00 | 874.464,00 | 1.629.804,00 | | 755.340,00 | 874.464,00 | 755.340,00 | **1.629.804,00** |
| LOMBARDIA | 150 | 1.888.350,00 | 2.186.159,00 | 4.074.509,00 | | 1.888.350,00 | 2.186.159,00 | 1.888.350,00 | **4.074.509,00** |
| VENETO | 80 | 1.007.120,00 | 1.165.952,00 | 2.173.072,00 | | 1.007.120,00 | 1.165.952,00 | 1.007.120,00 | **2.173.072,00** |
| LIGURIA | 80 | 1.007.120,00 | 1.165.952,00 | 2.173.072,00 | | 1.007.120,00 | 1.165.952,00 | 1.007.120,00 | **2.173.072,00** |
| EMILIA ROMAGNA | 120 | 1.510.680,00 | 1.748.927,00 | 3.259.607,00 | | 1.510.680,00 | 1.748.927,00 | 1.510.680,00 | **3.259.607,00** |
| TOSCANA | 130 | 1.636.570,00 | 1.894.671,00 | 3.531.241,00 | | 1.636.570,00 | 1.894.671,00 | 1.636.570,00 | **3.531.241,00** |
| UMBRIA | 80 | 1.007.120,00 | 1.165.952,00 | 2.173.072,00 | | 1.007.120,00 | 1.165.952,00 | 1.007.120,00 | **2.173.072,00** |
| MARCHE | 50 | 629.450,00 | 728.720,00 | 1.358.170,00 | | 629.450,00 | 728.720,00 | 629.450,00 | **1.358.170,00** |
| LAZIO | 160 | 2.014.240,00 | 2.331.903,00 | 4.346.143,00 | | 2.014.240,00 | 2.331.903,00 | 2.014.240,00 | **4.346.143,00** |
| ABRUZZO | 25 | 314.725,00 | 364.360,30 | 679.085,30 | 236.575,30 | 78.149,70 | 364.360,30 | 78.149,70 | **442.510,00** |
| MOLISE | 25 | 314.725,00 | 364.360,00 | 679.085,00 | | 314.725,00 | 364.360,00 | 314.725,00 | **679.085,00** |
| CAMPANIA | 150 | 1.888.350,00 | 2.186.159,00 | 4.074.509,00 | | 1.888.350,00 | 2.186.159,00 | 1.888.350,00 | **4.074.509,00** |
| PUGLIA | 100 | 1.258.900,00 | 1.457.439,00 | 2.716.339,00 | | 1.258.900,00 | 1.457.439,00 | 1.258.900,00 | **2.716.339,00** |
| BASILICATA | 40 | 503.560,00 | 582.976,00 | 1.086.536,00 | | 503.560,00 | 582.976,00 | 503.560,00 | **1.086.536,00** |
| CALABRIA | 47 | 591.683,00 | 684.997,00 | 1.276.680,00 | | 591.683,00 | 684.997,00 | 591.683,00 | **1.276.680,00** |
| SICILIA | 86 | 1.082.654,00 | 1.253.398,00 | 2.336.052,00 | | 1.082.654,00 | 1.253.398,00 | 1.082.654,00 | **2.336.052,00** |
| SARDEGNA | 43 | 541.327,00 | 626.697,00 | 1.168.024,00 | | 541.327,00 | 626.697,00 | 541.327,00 | **1.168.024,00** |
| TOTALI | 1.426 | 17.951.914,00 | 20.783.086,30 | 38.735.000,30 | 236.575,30 | 17.715.338,70 | 20.783.086,30 | 17.715.338,70 | **38.498.425,00** |

06A05396

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 6 giugno 2006.

**Inserimento del medicinale idrossiurea nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento di pazienti con beta talassemia non trasfusione-dipendente e con sindromi falcemiche che presentino una sintomatologia grave e/o invalidante.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Visti altresì i provvedimenti CUF e le determinazioni AIFA concernenti l'inserimento nel suddetto elenco dei medicinali: epoetina alfa e beta (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998); tetraidrobiopterina (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998); testolattone (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999); interferone alfa ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999); adenosin-deaminasi (adagen), mifepristone (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999); interferone alfa ricombinante, (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999); interferone alfa naturale, interferone alfa ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999); octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999); trientine Cl. (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999); ciclosporina A, ribavirina (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999); l-arginina, epoetina alfa e beta, zinco solfato (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000); interferone gamma, levocarnitina, octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000); mitotane (lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000); acido cis-retinoico, lamivudina, micofenolato mofetile (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000); biotina (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001); octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); tiopronina (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2001; anastrozolo ed octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001); gemtuzumab ozogamicin (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001); rituximab (*Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2002); interferone alfa-2b ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003); idebenone (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2004); galsulfase (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2005); trastuzumab (*Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2005);

Atteso che il medicinale «idrossiurea», già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una valida alternativa terapeutica nel trattamento di pazienti con beta talassemia non trasfusione-dipendente e con sindromi falcemiche che presentino una sintomatologia grave e/o invalidante;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 10, 11 e 12 aprile 2006 — Verbale n. 26;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale idrossiurea nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento di pazienti con beta talassemia non trasfusione-dipendente e con sindromi falcemiche che presentino una sintomatologia grave e/o invalidante;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale idrossiurea è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento di pazienti con beta talassemia non trasfusione-dipendente e con sindromi falcemiche che presentino una sintomatologia grave e/o invalidante, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2006

*Il direttore generale*
MARTINI

---

ALLEGATO 1

Denominazione: *idrossiurea*
*(Onco-Carbide — Teofarma S.r.l.)*

Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti con beta talassemia non trasfusione-dipendente e con sindromi falcemiche che presentino una sintomatologia grave e/o invalidante.

Criteri di inclusione: pazienti con anemia marcata, eritropoiesi extramidollare, frequenti o gravi crisi dolorose falcemiche, ulcere recidivanti agli arti inferiori.

Criteri di esclusione: quelli già noti per l'idrossiurea; uso di farmaci neutropenizzanti.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: dose iniziale di 1 capsula/die (500 mg/die) pari a circa 8-10 mg/Kg/die, che può essere aumentata sino alla dose massima tollerata (definita in base alla tossicità ematologica) o fino a 30 mg/Kg/die, in base alla risposta clinica ed ematologica, dopo un periodo di 4-6 settimane. Talvolta è necessario associare una terapia con preparati a base di Zn per evitare una eccessiva secchezza cutanea per ipozinchemia. Una volta che venga raggiunta una stabile e soddisfacente risposta clinica ed ematologica, la terapia potrà essere interrotta (per guarigione delle ulcere o regressione dell'eritropoiesi extramidollare) oppure mantenuta al dosaggio minimo efficace, sino a che le condizioni del paziente lo richiedano.

Costo indicativo del trattamento: il farmaco è a carico del SSN in quanto distribuito in Italia in Classe A.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

«Art. 4. — Istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001).».

«Art. 5 — Acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale.».

«Art. 6 — Rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.».

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

| | Prima del trattamento | 1, 3, 6 e 12 mesi |
|---|---|---|
| leucociti | + | |
| piastrine | + | + |
| reticolociti | + | + |
| Hb F | + | + |
| funzione epatica | + | + |
| funzione renale | + | + |
| zinchemia | + | + |

**06A05477**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 24 maggio 2006, n. **24.**

**Istruzioni relative al trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto ed al versamento contributivo unificato.**

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale*

*Alle Amministrazioni dello Stato ed Amministrazioni autonome dello Stato*

*Alle Agenzie fiscali*

*Al Consiglio di Stato - Segretariato generale*

*Alla Corte dei conti - Segretariato generale*

*Agli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri vigilanti*

*Alle Ragionerie provinciali dello Stato*

*Al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro*

*A) Istruzioni per la gestione della quota imponibile dei buoni pasto.*

In seguito alla rideterminazione del valore del buono pasto prevista da alcuni Contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti o in corso di sottoscrizione, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle Amministrazioni statali che gestiscono le competenze fisse spettanti

ai dipendenti della Pubblica amministrazione attraverso il Service Personale Tesoro (SPT), circa le modalità di applicazione dell'art. 51, comma 2, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in cui è stato stabilito che le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito da lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

In particolare, per i dipendenti dei Ministeri, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il CCNL relativo al biennio 2004-2005 prevede l'erogazione di buoni pasto del valore di 7,00 euro cadauno.

Pertanto, ai sensi della citata normativa, la quota imponibile da assoggettare alle ritenute previdenziali e fiscali, gravata dagli oneri accessori a carico del datore di lavoro (per previdenza ed IRAP) risulta pari a 1,71 euro.

Sulla predetta quota si dovranno applicare:

a carico del dipendente - le ritenute previdenziali (Fondo Pensione, Fondo Credito) e fiscali;

a carico del datore di lavoro - il contributo relativo a fondo pensione e l'IRAP.

Inoltre, come avviene per tutte le somme accessorie, la predetta quota eccedente euro 5,29 andrà ad abbattere la maggiorazione del 18% in sede di conguaglio fiscale e contributivo (art. 2, comma 10, legge n. 335/1995).

Si precisa che in nessun caso la differenza fra il previgente importo di euro 4,65 e il nuovo valore di 7,00 euro del buono pasto può essere monetizzata.

Allo scopo di garantire la correttezza e la tempestività dell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate, senza aggravio delle attività di tutti gli uffici centrali e periferici che gestiscono i buoni pasto, si forniscono le seguenti istruzioni intese alla gestione centralizzata da parte del Service Personale Tesoro (centro di Latina) ai fini del calcolo degli importi e del contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. La gestione centralizzata consente di superare le immancabili difficoltà che gli Uffici centrali e periferici — cui compete l'erogazione di competenze accessorie — incontrerebbero nell'effettuare le previste ritenute a carico del dipendente, considerato che le competenze fisse vengono gestite ed erogate dal Service Personale Tesoro.

A tal fine si precisa che:

*Capitolo di bilancio:*

Le ritenute fiscali e previdenziali da calcolare e versare per la quota eccedente euro 5,29 saranno imputate sui capitoli di bilancio relativi al pagamento degli stipendi e sui relativi capitoli per oneri sociali e IRAP.

*Modalità di applicazione:*

Gli uffici che erogano i buoni pasto dovranno comunicare periodicamente l'importo complessivo da assoggettare a ritenute previdenziali e fiscali per ciascun dipendente; tale importo dovrà essere relativo ad una quantità di buoni pasto erogata a consuntivo in modo da evitare conguagli successivi, in via transitoria e sino alla definizione di un diverso procedimento, le Amministrazioni potranno comunicare le informazioni sulla base di specifiche successive istruzioni che saranno emanate da Service Personale Tesoro secondo la seguente tempistica:

*applicazione periodica mensile o trimestrale:* a tal fine sarà realizzata una nuova funzione nella banca dati del Service Personale Tesoro Web. I dati comunicati con tale funzione, saranno evidenziati sul cedolino dello stipendio dei dipendenti;

*unica soluzione in sede di conguaglio fiscale e contributivo:* le Amministrazioni potranno comunicare gli importi totali corrisposti nell'anno attraverso la procedura del Pre-1996 già utilizzata per la comunicazione di somme erogate da terzi e non inserite nel sistema SPT. Si fa presente tuttavia che tale procedura può creare problemi in relazione al personale cessato nel corso dell'anno precedente ed all'inevitabile aumento degli importi da recuperare a titolo di conguaglio fiscale e contributivo.

*B) Versamento contributivo unificato.*

Si rammenta che, a seguito delle innovazioni recentemente introdotte per le denunce mensili previdenziali (EMens per l'I.N.P.S. e DMA per l'INPDAP), il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale Sistema Informativo Integrato (SCSII) ha provveduto ad unificare il versamento dei contributi, sia per la parte a carico dei dipendenti che per quella a carico del datore di lavoro, presso il Centro di Latina allo scopo di semplificare e snellire la molteplicità degli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti degli Enti previdenziali.

Il versamento accentrato si riferisce al trattamento economico fondamentale. I contributi relativi alle somme accessorie vengono liquidati dalle Amministrazioni Centrali di appartenenza, come disposto nella Circolare n. 79 del 1996.

Tale situazione genera molteplici problemi nei confronti dell'erario e degli Enti Previdenziali considerata la doppia figura di ente erogatore (SPTCESSII ed Amministrazione di appartenenza / Ufficio di servizio). Pertanto, d'intesa con gli enti previdenziali, limitatamente ai dipendenti che, nella banca dati SPT risultano iscritti ai fondi pensione gestiti dall'I.N.P.S. ed al Fondo Pensione CPDEL gestito dall'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 2005 il Servizio centrale, attraverso il Centro di Latina, provvede anche al versamento centralizzato dei contributi previdenziali sulle competenze accessorie liquidate dagli uffici di servizio (compensi per lavoro straordinario, indennità turni, F.U.A., ecc.), nonché alle relative denunce mensili ed annuali. Tale procedura, avviata in via sperimentale, ha consentito di evitare onerosi adempimenti alle Amministrazioni per un esiguo numero di dipendenti (circa 1000 unità di personale).

Alcune Amministrazioni hanno chiesto la centralizzazione del versamento dei contributi sulle somme accessorie anche per il personale iscritto al Fondo Pensione INPDAP - Cassa statali. Tale novità, ove estesa a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche, oltre a razionalizzare e snellire gli adempimenti, consentirebbe di raggiungere l'obiettivo del progetto «cedolino unico» con il quale saranno esposte in un unico modello sia le competenze fisse che quelle accessorie.

Al riguardo, successivamente saranno emanate istruzioni ed avviate procedure in via sperimentale con le Amministrazioni interessate, anche per quanto attiene ai riflessi di natura listale

Roma, 24 maggio 2006

*Il ragioniere generale dello Stato:* CANZIO

**06A05478**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 31 maggio 2006*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2868 |
| Yen | 144,32 |
| Lira cipriota | 0,5750 |
| Corona ceca | 28,208 |
| Corona danese | 7,4578 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,68590 |
| Fiorino ungherese | 262,09 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6960 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,9367 |
| Corona svedese | 9,2757 |
| Tallero sloveno | 239,65 |
| Corona slovacca | 37,770 |
| Franco svizzero | 1,5600 |
| Corona islandese | 92,33 |
| Corona norvegese | 7,8155 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Kuna croata | 7,2650 |
| Nuovo leu romeno | 3,5400 |
| Rublo russo | 34,6750 |
| Nuova lira turca | 2,0039 |
| Dollaro australiano | 1,6953 |
| Dollaro canadese | 1,4107 |
| Yuan cinese | 10,3186 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,9826 |
| Rupia indonesiana | 11909,33 |
| Won sudcoreano | 1216,93 |
| Ringgit malese | 4,6724 |
| Dollaro neozelandese | 2,0141 |
| Peso filippino | 68,072 |
| Dollaro di Singapore | 2,0284 |
| Baht tailandese | 49,051 |
| Rand sudafricano | 8,5459 |

*Cambi del giorno 1º giugno 2006*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2736 |
| Yen | 144,19 |
| Lira cipriota | 0,5750 |
| Corona ceca | 28,254 |
| Corona danese | 7,4582 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,68470 |
| Fiorino ungherese | 263,20 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6960 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,9383 |
| Corona svedese | 9,2655 |
| Tallero sloveno | 239,64 |
| Corona slovacca | 37,800 |
| Franco svizzero | 1,5628 |
| Corona islandese | 92,34 |
| Corona norvegese | 7,7835 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Kuna croata | 7,2560 |
| Nuovo leu romeno | 3,5293 |
| Rublo russo | 34,5050 |
| Nuova lira turca | 1,9915 |
| Dollaro australiano | 1,7081 |
| Dollaro canadese | 1,4099 |
| Yuan cinese | 10,2155 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,8803 |
| Rupia indonesiana | 11895,42 |
| Won sudcoreano | 1206,42 |
| Ringgit malese | 4,6359 |
| Dollaro neozelandese | 2,0205 |
| Peso filippino | 67,348 |
| Dollaro di Singapore | 2,0200 |
| Baht tailandese | 48,711 |
| Rand sudafricano | 8,6172 |

*Cambi del giorno 2 giugno 2006*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2815 |
| Yen | 144,59 |
| Lira cipriota | 0,5750 |
| Corona ceca | 28,238 |
| Corona danese | 7,4585 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,68685 |
| Fiorino ungherese | 261,86 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6960 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,9198 |
| Corona svedese | 9,2315 |
| Tallero sloveno | 239,66 |

| | |
|---|---|
| Corona slovacca | 37,693 |
| Franco svizzero | 1,5629 |
| Corona islandese | 91,74 |
| Corona norvegese | 7,7765 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Kuna croata | 7,2575 |
| Nuovo leu romeno | 3,5193 |
| Rublo russo | 34,4330 |
| Nuova lira turca | 1,9705 |
| Dollaro australiano | 1,7151 |
| Dollaro canadese | 1,4148 |
| Yuan cinese | 10,2794 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,9424 |
| Rupia indonesiana | 11873,10 |
| Won sudcoreano | 1214,86 |
| Ringgit malese | 4,6653 |
| Dollaro neozelandese | 2,0479 |
| Peso filippino | 67,714 |
| Dollaro di Singapore | 2,0236 |
| Baht tailandese | 48,962 |
| Rand sudafricano | 8,5399 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**06A05474 - 06A05475 - 06A05476**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico IPFI»

*Estratto determinazione AIC/N n. 620 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO IPFI, nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse; «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Titolare AIC: I.P.F.I. Industria Farmaceutica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano, Italia, codice fiscale n. 0751278015.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

AIC n. 036819011 (in base 10), 133N23 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c. - 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato (tipo A) 29 mg; cellulosa microcristallina q.b. a 1450 mg; idrossipropilmetilcellulosa 7,53 mg; talco 5,82 mg; titanio diossido (E 171) 17,07 mg; dietilftalato 1,48 mg; dimeticone 0,1 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

AIC n. 036819023 (in base 10), 133N2H (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c. - 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 149 mg; aroma gusto arancia 9,52 mg; aspartame 12,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: amoxicillina e acido clavulanico IPFI è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 036819011 «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Confezione: AIC n. 036819023 «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 036819011 «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 036819023 «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05319**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Xinamod»

*Estratto determinazione AIC/N n. 621 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: XINAMOD, nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine; « 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare AIC: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Baluardo la Marmora, 4 - 28100 Novara, Italia, codice fiscale n. 01419800030.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

AIC n. 036829012 (in base 10), 133XUN (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c. - 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 149 mg; aroma gusto arancia 9,52 mg; aspartame 12,5 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

AIC n. 036829024 (in base 10), 133XV0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c., 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato (tipo a) 29 mg; cellulosa microcristallina q.b.a 1450 mg; idrossipropilmetilcellulosa 7,53 mg; talco 5,82 mg; titanio diossido (E 171) 17,07 mg; dietilftalato 1,48 mg; dimeticone 0,1 mg.

Indicazioni terapeutiche: xinamod è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 036829012 «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Confezione: AIC n. 036829024 «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 036829012 «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 036829024 «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05320**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Klavox»

*Estratto determinazione AIC/N n. 622 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KLAVOX, nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse; «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Titolare AIC: D & G S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo de' Bacchettoni, 3, 51100 - Pistoia, Italia, codice fiscale n. 01239960477.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

AIC n. 036846018 (in base 10), 134GG2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c., 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato (tipo A) 29 mg; cellulosa microcristallina q.b.a 1450 mg; idrossipropilmetilcellulosa 7,53 mg; talco 5,82 mg; titanio diossido (E 171) 17,07 mg; dietilftalato 1,48 mg; dimeticone 0,1 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

AIC n. 036846020 (in base 10) 134GG4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c., 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 149 mg; aroma gusto arancia 9,52 mg; aspartame 12,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: Klavox è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 036846018 «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Confezione: AIC n. 036846020 «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 036846018 «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film «12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 036846020 «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05321**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Anival»**

*Estratto determinazione AIC/N n. 623 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ANIVAL nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse; «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine, alle condizioni.

Titolare AIC: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A, 20129 - Milano, Italia, codice fiscale n. 09674060158.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

AIC n. 036801013 (in base 10) 1332HP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c., 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato (tipo A) 29 mg; cellulosa microcristallina q.b.a 1450 mg; idrossipropilmetilcellulosa 7,53 mg; talco 5,82 mg; titanio diossido (E 171) 17,07 mg; dietilftalato 1,48 mg; dimeticone 0,1 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

AIC n. 036801025 (in base 10), 1332J1 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c., 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 149 mg; aroma gusto arancia 9,52 mg; aspartame 12,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: Anival è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 036801013 «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Confezione: AIC n. 036801025 «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 036801013 «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 036801025 «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05322**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Jet Generici»**

*Estratto determinazione AIC/N n. 625 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO JET GENERICI, nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine; «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare AIC: Jet Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Mario Lalli, 8, 56127 - Pisa, Italia, codice fiscale n. 01650760505.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

AIC n. 036815013 (in base 10), 133J55 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (tutte le fasi).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 149 mg; aroma gusto arancia 9,52 mg; aspartame 12,5 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

AIC n. 036815025 (in base 10), 133J5K (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA - 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato (tipo A) 29 mg; cellulosa microcristallina q.b. a 1450 mg; idrossipropilmetilcellulosa 7,53 mg; talco 5,82 mg; titanio diossido (E 171) 17,07 mg; dietilftalato 1,48 mg; dimeticone 0,1 mg.

Indicazioni terapeutiche: amoxicillina e acido clavulanico jet generici è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 036815013 «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Confezione: AIC n. 036815025 «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 036815013 «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 036815025 «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05323**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Alter»

*Estratto determinazione AIC/N n. 626 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ALTER nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine; «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7, 20144 - Milano, Italia, codice fiscale n. 04483510964.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - AIC n. 036944015 (in base 10), 137G4H (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c., 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 149 mg; aroma gusto arancia 9,52 mg; aspartame 12,5 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

AIC n. 036944027 (in base 10), 137G4V (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c., 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 10 mg; magnesio stearato 12,5 mg; sodio amido glicolato (tipo A) 9,52 mg; cellulosa microcristallina 1450 mg; idrossipropilmetilcellulosa 7,53 mg; talco 5,82 mg; titanio biossido (E 171) 17,07 mg; dietilftalato 1,48 mg; dimeticone 0,1 mg.

Indicazioni terapeutiche: amoxicillina e acido clavulanico alter è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 036944015 «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Confezione: AIC n. 036944027 «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 036944015 «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 036944027 «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05324**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Kruxade»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 627 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KRUXADE nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine; «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Krugher Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Volturno n. 10/12 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Italia, codice fiscale n. 04913660488.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 036896013 (in base 10), 135Z8F (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofre' S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: Amoxicillina triidrata corrispondente ad Amoxicillina 875 mg; Potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: Silice colloidale 310 mg; Aroma limone 68 mg; Aroma fragola 22 mg; Gomma xantano 5 mg; Saccarosio quanto basta a 4000 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 036896025 (in base 10), 135Z8T (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofre' S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Amoxicillina triidrata corrispondente ad Amoxicillina 875 mg; Potassio clavulanato corrispondente ad Acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: Silice colloidale 10 mg; Magnesio stearato 14,5 mg; Sodio amido glicolato 29 mg; Cellulosa microcristallina quanto basta a 1450 mg; Opadry OY-S-7300 White (Idrossipropilmetilcellulosa, Titanio diossido, Macrogol 4000, Macrogol 6000) 32 mg; Dimeticone 0,05 mg;

Indicazioni terapeutiche: Kruxade è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 036896013.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - AIC n. 036896025.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestita con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica - A.I.C. n. 036847010.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica - A.I.C. n. 036847022.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05325**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Merck Generics Italia».

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 628 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO MERCK GENERICS ITALIA nella forma e con confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) - Italia, codice fiscale n. 13179250157.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 036744011 (in base 10), 131BUC (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA - 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c. - 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio n. 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: Amoxicillina triidrato corrispondente ad Amoxicillina 875 mg; Potassio clavulanato corrispondente ad Acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: Silice colloidale anidra 149 mg; Aroma gusto arancia 9,52 mg; Aspartame 12,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: Amoxicillina e Acido clavulanico Merck Generics Italia è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 036744011.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica - A.I.C. n. 036744011.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05326**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Homer»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 629 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: HOMER nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine; «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani n. 22 - 00040 Pomezia (Roma) - Italia, codice fiscale n. 01163980681.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 036791010 (in base 10), 132SR2 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofre' S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: Amoxicillina triidrata corrispondente ad Amoxicillina 875 mg; Potassio clavulanato corrispondente ad Acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: Silice colloidale 310 mg; Aroma limone 68 mg; Aroma fragola 22 mg; Gomma xantano 5 mg; Saccarosio quanto basta a 4000 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - AIC n. 036791022 (in base 10), 132SRG (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofre' S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Amoxicillina triidrata corrispondente ad Amoxicillina 875 mg; Potassio clavulanato corrispondente ad Acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: Silice colloidale 10 mg; Magnesio stearato 14,5 mg; Sodio amido glicolato 29 mg; Cellulosa microcristallina quanto basta a 1450 mg; Opadry OY-S-7300 White (ldrossipropilmetilcellulosa, Titanio diossido, Macrogol 4000, Macrogol 6000) 32 mg; Dimeticone 0,05 mg;

Indicazioni terapeutiche: Homer è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 036791010 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Confezione: AIC n. 036791022 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai finì della fornitura:

Confezione: AIC n. 036791010 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 036791022 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05327**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Doc Generici»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 630 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO DOC GENERICI nelle forme e confezioni: 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse; «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Titolare AIC: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7, 20124 - Milano, Italia, codice fiscale 11845960159.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

AIC n. 036802015 (in base 10), 1333GZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti);

Segetra S.r.l., 20078 San Colombano al Lambro (Milano), via Milano, 85 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Amoxicillina triidrata corrispondente ad Amoxicillina 875 mg; Potassio clavulanato corrispondente ad Acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: Silice colloidale anidra 10 mg; Magnesio stearato 14,5 mg; Sodio amido glicolato (tipo A) 29 mg; Cellulosa microcristallina 1450 mg; Idrossipropilmetilcellulosa 7,53 mg; Talco 5,82 mg; Titanio biossido (E 171) 17,07 mg; Dietilftalato 1,48 mg; Dimeticone 0,1 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - AIC n. 036802027 (in base 10), 1333HC (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Segetra S.r.l., 20078 San Colombano al Lambro (Milano), via Milano, 85 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: Amoxicillina triidrata corrispondente ad Amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg.

eccipienti: Silice colloidale anidra 149 mg; Aroma gusto arancia 9,52 mg; Aspartame 12,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: Amoxicillina e acido clavulanico Doc Generici è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 036802015 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Confezione: AIC n. 036802027 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 036802015 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: AIC n. 036802027 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza decreto-legge efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05328**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Pharmacare»**

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 631 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO PHARMACARE, nelle forme e confezioni: 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse; «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Titolare AIC: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano, Italia, codice fiscale 12363980157.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

AIC n. 036808018 (in base 10), 1339BL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c., 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato (tipo A) 29 mg; cellulosa microcristallina q.b.a 1450 mg; idrossipropilmetilcellulosa 7,53 mg; talco 5,82 mg; titanio biossido (E 171) 17,07 mg; dietilftalato 1,48 mg; Dimeticone 0,1 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - AIC n. 036808020 (in base 10), 1339BN (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c. - 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico.

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 149 mg; aroma gusto arancia 9,52 mg; aspartame 12,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: Amoxicillina e acido clavulanico Pharmacare è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: Infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; Infezioni delle vie uro-genitali; Infezioni della pelle e dei tessuti molli; Infezioni ginecologiche; Infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 036808018 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Confezione: AIC n. 036808020 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 036808018 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: AIC n. 036808020 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05329**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Bruni»**

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 632 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO BRUNI nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse; «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Titolare AIC: Farmaceutici Bruni s.n.c. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Basilica Soluntina, 67 - 90017 Santa Flavia - Palermo, Italia, codice fiscale 02656370828.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - AIC n. 036848012 (in base 10), 134JDD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofre' S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato 29 mg; cellulosa microcristallina quanto basta a 1450 mg; Opadry OY-S-7300 White (Idrossipropilmetilcellulosa, Titanio diossido, Macrogol 4000, Macrogol 6000) 32 mg; dimeticone 0,05 mg;

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - AIC n. 036848024 (in base 10), 134JDS (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofre' S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti.

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 310 mg; aroma limone 68 mg; aroma fragola 22 mg; gomma xantano 5 mg; saccarosio quanto basta a 4000 mg.

Indicazioni terapeutiche: Amoxicillina e acido clavulanico Bruni è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: Infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; Infezioni delle vie uro-genitali; Infezioni della pelle e dei tessuti molli; Infezioni ginecologiche; Infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione al fini della rimborsabilita.

Confezione: AIC n. 036848012 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Confezione: AIC n. 036848024 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 036848012 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: AIC n. 036848024 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A05330**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Ratiopharm Italia».

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 633 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO RATIOPHARM ITALIA, nella forma e confezione: «8 mg + 125 mg».

Titolare AIC: Ratiopharm Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Monza, 270 - 20128 Milano, Italia, codice fiscale 12582960154.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - AIC n. 036707014 (in base 10), 1306Q6 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofre' S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 310 mg; aroma limone 68 mg; aroma fragola 22 mg; gomma xantano 5 mg; saccarosio quanto basta a 4000 mg.

Indicazioni terapeutiche: amoxicillina e acido clavulanico Ratiopharm Italia è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: Infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; Infezioni delle vie uro-genitali; Infezioni della pelle e dei tessuti molli; Infezioni ginecologiche; Infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 036707014 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 036707014 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05331**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Abba»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 634 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ABBA nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse; «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova) Italia, codice fiscale 00204260285.

Confezione:

«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 036816015 (in base 10) - 133K4H (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c, 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato (tipo A) 29 mg; cellulosa microcristallina q.b.a 1450 mg; idrossipropilmetilcellulosa 7,53 mg; talco 5,82 mg; titanio biossido (E 171) 17,07 mg; dietilftalato 1,48 mg; dimeticone 0,1 mg.

Confezione:

«875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - AIC n. 036816027 (in base 10), 133K4V (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika - (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c, 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico.

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 149 mg; aroma gusto arancia 9,52 mg; aspartame 12,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: ABBA è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: AIC n. 036816015 - « 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse:

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 7,19 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,87 euro;

confezione: A.I.C. n. 036816027 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine:

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 7,19 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036816015 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036816027 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05332**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Mondex»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 635 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MONDEX nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg compresse rivestita con film» 12 compresse; «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di Fioranello, 186 - 00136 Roma, Italia, codice fiscale 07599831000.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestita con film» 12 compresse - A.I.C. n. 036847010 (in base 10), 134HF2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofré S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato 29 mg; cellulosa microcristallina quanto basta a 1450 mg; opadry OY-S-7300 White (ldrossipropilmetilcellulosa, titanio diossido, macrogol 4000, macrogol 6000) 32 mg; dimeticone 0,05 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 036847022 (in base 10), 134HFG (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofré S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 310 mg; aroma limone 68 mg; aroma fragola 22 mg; gomma xantano 5 mg; saccarosio quanto basta a 4000 mg.

Indicazioni terapeutiche: MONDEX è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione al fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036847010 - «875 mg + 125 mg compresse rivestita con film» 12 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 7,19 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,87 euro;

confezione: A.I.C. n. 036847022 -«875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 7,19 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036847010 - «875 mg + 125 mg compresse rivestita con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036847022 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05333**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Calibur»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 636 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CALIBUR nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine; «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C. Piam s.a.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Padre Semeria, 5 - 16131 Genova, Italia, codice fiscale 00244540100.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 036787012 (in base 10), 132NU4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofré S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 310 mg; aroma limone 68 mg; aroma fragola 22 mg; gomma xantano 5 mg; saccarosio quanto basta a 4000 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 036787024 (in base 10), 132NUJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofré S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato 29 mg; cellulosa microcristallina quanto basta a 1450 mg; opadry OY-S-7300 White (ldrossipropilmetilcellulosa, titanio diossido, macrogol 4000, macrogol 6000) 32 mg; dimeticone 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Calibur» è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otoma-

stoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036787012 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,87 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036787024 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,87 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036787012 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036787024 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05334**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Brufen»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 637 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BRUFEN anche nelle forme e confezioni: «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC-PVDC/ALU; «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC-PVDC/ALU.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - 04010 - Campoverde di Aprilia (Latina), Italia, codice fiscale 00076670595.

Confezione:

«400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC-PVDC/ALU;

A.I.C. n. 022593204 (in base 10) 0PKHPN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Abbott GmbH & Co. KG, D-67061 - Ludwigshafen - Germania, Knollstrasse 50 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: ibuprofene 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 66 mg; croscarmellosio sodico 10 mg; idrossipropilmetilcellulosa 9,15 mg; lattosio 26,7 mg; sodio laurilsolfato 5,3 mg; magnesio stearato 4 mg; opacode nero 0,2 mg; opaspray bianco 4,05 mg; silice colloidale anidra 0,7 mg; talco 1,8 mg.

Confezione:

«600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC-PVDC/ALU;

A.I.C. n. 022593216 (in base 10) 0PKHQ0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Abbott GmbH & Co. KG, D-67061 Ludwigshafen - Germania, Knollstrasse 50 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: ibuprofene 600 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 99 mg; croscarmellosio sodico 15 mg; idrossipropilmetilcellulosa 12,2 mg; lattosio 40 mg; sodio laurilsolfato 8 mg; magnesio stearato 6 mg; opacode nero 0,3 mg; opaspray bianco 5,4 mg; silice colloidale anidra 1 mg; talco 2,4 mg.

Indicazioni terapeutiche:

come antireumatico in: osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolonevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still.

come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia: nella traumatologia accidentale e sportiva; nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici; in ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum; in ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea; in chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio; in oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia; in medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 022593204 - «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC-PVDC/ALU;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 3,11 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 5,14 euro.

Confezione: A.I.C. n. 022593216 - «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC-PVDC/ALU;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 4,54 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 7,50 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 022593204 - «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC-PVDC/ALU: si applicano le condizioni di cui alla Nota 66;

confezione: A.I.C. n. 022593216 - «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC-PVDC/ALU: si applicano le condizioni di cui alla Nota 66.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 022593204 - «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC-PVDC/ALU: - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 022593216 - «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC-PVDC/ALU: - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Adeguamento standard terms: la denominazione delle confezioni già registrate è modificata come di seguito indicato:

A.I.C. n. 022593127 - «400 mg compresse rivestite» 30 compresse varia in «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 022593139 - «600 mg compresse rivestite» 30 compresse varia in «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister ALU/ALU.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05335**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Rytmonorm»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 638 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RYTMONORM, anche nelle forme e confezioni: «325 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU; «425 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina), Italia, codice fiscale 00076670595.

Confezione:

«325 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 024862094 (in base 10), 0RQRDG (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Abbott GmbH & Co. KG, D-67061 Ludwigshafen - Germania, Knollstrasse 50 (tutte le fasi); Hospira Spa- 20060 Liscate (Milano), Italia, via Fosse Ardeatine, 2 (confezionamento, controlli e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 325 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 10,4 mg; magnesio stearato 2,6 mg; gelatina 95,6088 mg; sodio laurilsolfato 0,196 mg; titanio biossido (E 171) 1,372 mg; ossido di ferro rosso (E 172) 0,588 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,2352 mg.

Confezione:

«425 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 024862106 (in base 10), 0RQRDU (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Abbott GmbH & Co. KG, D-67061 Ludwigshafen - Germania, Knollstrasse 50 (tutte le fasi); Hospira Spa- 20060 Liscate (Milano), Italia, via Fosse Ardeatine, 2 (confezionamento, controlli e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 425 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 13,6 mg; magnesio stearato 3,4 mg; gelatina 109,536 mg; sodio laurilsolfato 0,224 mg; Titanio biossido (E 171) 1,568 mg; ossido di ferro rosso (E 172) 0,672 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento di tachicardie e tachiaritmie ventricolari e sopraventricolari, compresa la sindrome di W.P.W., quando associate a sintomi disabilitanti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 024862094 - «325 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 5,77 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 9,52 euro.

Confezione: A.I.C. n. 024862106 - «425 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 8,88 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 14,65 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 024862094 - «325 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 024862106 - «425 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ALU - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Adeguamento standard terms: la denominazione delle confezioni già registrate è modificata come di seguito indicato:

confezione: A.I.C. n. 024862056 - «325 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule varia in «325 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PP/ALU;

confezione: A.I.C. n. 024862068 - «425 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule varia in «425 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PP/ALU.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05336**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Paroxetina Doc»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 639 del 22 maggio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PAROXETINA DOC, nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse, «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse; «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio n. 7, cap 20124, codice fiscale 11845960159.

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 035787011 (in base 10) 124483 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Smithkline Beecham Pharmaceuticals - Crawley (UK), Magpie Wood - Manor Royal (tutte le fasi); Glaxo Wellcome Production - Zone Industrielle du Terras - 53100 Mayenne Francia (tutte le fasi); GlaxoSmithkline Manufacturing SpA - San Polo di Torrile - Parma (Italia), Strada Provinciale Asolana, n. 90 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti); GlaxoSmithkline Manufacturing SpA - Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: paroxetina cloridrato emiidrato 22,8 mg (pari a 20 mg di paroxetina);

eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato 317,75 mg; carbossimetilamido sodico (tipo A) 5,95 mg; magnesio stearato 3,5 mg;

film di rivestimento: ipromellosa 4,2 mg; titanio diossido (E 171) 2,2 mg; polietilenglicole 400 0,6 mg; polisorbato 80 (E 433) 0,1 mg.

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 035787023 (in base 10) 12448H (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Smithkline Beecham Pharmaceuticals - Crawley (UK), Magpie Wood - Manor Royal (tutte le fasi); Glaxo Wellcome Production - Zone Industrielle du Ter-

ras - 53100 Mayenne Francia (tutte le fasi); GlaxoSmithkline Manufacturing SpA - San Polo di Torrile - Parma (Italia), Strada Provinciale Asolana, n. 90 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti); GlaxoSmithkline Manufacturing SpA - Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 20 mg contiene:

principio attivo: paroxetina cloridrato emiidrato 22,8 mg pari a 20 mg di paroxetina;

eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato 317,75 mg; carbossimetilamido sodico (tipo A) 5,95 mg; magnesio stearato 3,5 mg; film di rivestimento: ipromellosa 4,2 mg; titanio diossido (E 171) 2,2 mg; polietilenglicole 400 0,6 mg; polisorbato 80 (E 433) 0,1 mg.

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 035787035 (in base 10) 12448V (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Smithkline Beecham Pharmaceuticals - Crawley (UK), Magpie Wood - Manor Royal (tutte le fasi); Glaxo Wellcome Production - Zone Industrielle du Terras - 53100 Mayenne Francia (tutte le fasi); GlaxoSmithkline Manufacturing SpA - San Polo di Torrile - Parma (Italia), Strada Provinciale Asolana, n. 90 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti); GlaxoSmithkline Manufacturing SpA - Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 20 mg contiene:

principio attivo: paroxetina cloridrato emiidrato 22,8 mg pari a 20 mg di paroxetina;

eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato 317,75 mg; carbossimetilamido sodico (tipo A) 5,95 mg; magnesio stearato 3,5 mg; film di rivestimento: ipromellosa 4,2 mg; titanio diossido (E 171) 2,2 mg; polietilenglicole 400 0,6 mg; polisorbato 80 (E 433) 0,1 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di: episodio di depressione maggiore; disturbo ossessivo compulsivo; disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia; disturbo d'ansia sociale/fobia sociale; disturbo d'ansia generalizzata; disturbo da stress post-traumatico.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: «Seroxat» ed identificato dal codice A.I.C. n. 027963.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035787011 «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,45.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 9,00;

confezione: A.I.C. n. 035787023 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 12,72.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 21,00;

confezione: A.I.C. n. 035787035 «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035787011 «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035787023 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035787035 «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A05337**



AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-132) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 6 0 9 *

€ 1,00